

Alcune note sulla vicenda del Contratto 2006/2007 dei Segretari e della attuale collocazione dei Segretari nel vigente Accordo Quadro (quello valido per il 2006/2009)

Nel merito del Contratto:

Mancato rispetto dell'impegno a riallineare il tabellare a quello degli altri dirigenti del Comparto Regioni Autonomie Locali. L'impegno era stato assunto e formalizzato:

In un protocollo d'intesa firmato nel novembre 2007 dal Governo, dall'Anci, dall'Upi, dall'Unione dei Segretari e dalle altre OO.SS.;

In una apposita norma programmatica dell'ultimo Contratto dei Segretari, che riprende e conferma il predetto protocollo e ribadisce l'impegno esplicito al tabellare dirigenziale nel contratto collettivo del 2006 – 2007 (vedi art. 5 CCNL 07.03.2008);

In una legge finanziaria, la n. 244 del 2007 che all'art. 3 comma 138 stanziava apposti fondi aggiuntivi (ed il comma stesso è rubricato "Equiparazione del trattamento economico dei segretari comunali e provinciali a quello dei dirigenti del comparto Regioni")

Nella direttiva emanata dal Governo all'Aran, che conferma tutto quanto sopra

Nella qualificazione del Contratto:

Mancata convocazione dell'Unione al tavolo, e in quanto ritenuto Contratto applicativo del Comparto (personale livelli) convocazione delle sole OO.SS. rappresentative sui livelli, e non anche della dirigenza.

Motivo: lettura errata dell'Accordo Quadro vigente ("Art. 9, comma 2 – Il rapporto di lavoro dei Segretari comunali e provinciali è **regolato nell'ambito** del comparto Regioni-Autonomie locali.")

Per l'Aran questo significa semplicemente che i Segretari sono ricompresi nel comparto-personale dei livelli, di cui sono perciò un contratto applicativo.

Secondo noi l'Aran sbaglia.

Il significato della previsione è unicamente ed esclusivamente quello di indicare a quale comparto complessivo afferisce la loro collocazione contrattuale. Ne è prova chiara che:

Tale previsione è appositamente distinta, con comma separato, dal comma precedente ove si rinviene la puntuale e onnicomprensiva elencazione del personale del comparto;

Il precedente comma 1 usa il termine, usuale per tutti i comparti ed inequivocabile, "**comprendere**" (il comparto comprende il personale...)

Correttamente, proprio perché per i Segretari non si intende in alcun modo prevedere questo, nel comma specifico non si usa l'espressione "**compreso nel comparto**", come si sarebbe fatto se si fosse voluta esplicitare la stessa scelta operata col personale indicato al primo comma (in tal caso peraltro sarebbe stato privo di senso prevedere un comma a parte);

Né il comma ha il senso di limitarsi a prevedere una sezione contrattuale specifica, poiché quando l'Accordo ha inteso esprimere tale volontà, lo ha fatto in modo diretto e lineare, utilizzando la corretta terminologia appropriata, come dimostrato esattamente e puntualmente dal successivo comma 3 dell'art. 9, per il quale: "3. Ferma rimanendo l'unicità del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali, nell'ambito del CCNL sarà istituita una sezione contrattuale specifica delle Regioni." E' quindi del tutto incontrovertibile che la specificità della previsione per i Segretari non è finalizzata affatto a prevedere solo una sezione contrattuale specifica.

Inoltre il segretario **possiede qualifica dirigenziale**, quindi la lettura della norma non può non tendere ad essere in linea e orientata da questo fondamentale dato normativo e di qualificazione del personale di cui si tratta!

La corretta interpretazione della previsione del comma 2 a nostro avviso non può quindi essere che la seguente: essendo i comparti, nel sistema di regolazione della contrattazione collettiva del pubblico impiego, i macro raggruppamenti del personale, a cui poi afferiscono tanto i Contratti Collettivi dell'area del personale dei livelli, quanto i Contratti Collettivi dell'area del personale

dirigenziale, la norma ha inteso solo collocare, a monte, nel generale ambito del Comparto Regioni Autonomie Locali l'area di contrattazione nella quale sono regolati i segretari.

Ciò posto, una volta chiarito che la norma esplicita solo qual è il Comparto di competenza, occorre allora, questo sì in via interpretativa, comprendere se data la qualifica del Segretario, ed in considerazione della autonomia del percorso di carriera e della tipologia professionale di dirigente, l'area di contrattazione deve intendersi:

- autonoma e separata, quindi né quella del personale dei livelli, né quella della dirigenza, ma composta esclusivamente dai segretari, sui quali solo quindi occorre calcolare la rappresentatività, e che costituiscono una area contrattuale dirigenziale a se stante;

- ovvero invece afferente:

o all'area della dirigenza;

o oppure ad entrambe le aree, livelli e dirigenza, a seconda della qualifica posseduta (ammesso che i Segretari in fascia C non siano anch'essi dirigenti).

o oppure all'area del personale dei livelli.

Quest'ultima ipotesi interpretativa, ovvero l'afferenza del CCNL dei Segretari esclusivamente a quello del personale dei livelli, a nostro avviso deve escludersi, per tutte le significative e inequivocabili previsioni normative e contrattuali di ruolo, funzioni e ordinamento, che testimoniano con chiarezza la funzione e qualifica dirigenziale del Segretario: sarebbe quindi una palese e insanabile contraddizione collocare il suo CCNL nel personale che si caratterizza per NON avere funzioni dirigenziali. Sarebbe una lettura della norma dell'Accordo quadro che non terrebbe conto in alcun modo e si porrebbe in contraddizione con la qualifica posseduta dai Segretari. Sostenere la collocazione contrattuale dei segretari nell'ambito del personale dei livelli significherebbe inevitabilmente sostenere che il Segretario non è figura a valenza dirigenziale. Restano astrattamente possibili viceversa sia la tesi dell'Area totalmente autonoma, anche ai fini della rappresentatività, sia la tesi di un CCNL autonomo che deve afferire però all'Area Dirigenziale (un CCNL applicativo della dirigenza), o al più, in considerazione dei Segretari iscritti in fascia C, sia all'Area dei Livelli che all'Area dei Dirigenti (come accadde per il CCNL del 2001, che è peraltro a tutt'oggi pienamente in vigore, essendo l'unico Contratto normativo valido dei Segretari).

Appunti sulla questione complessiva dirigenza pubblica locale

Le due famiglie della dirigenza locale, la dirigenza ordinaria e i Segretari, i primi chiamati alle funzioni gestionali e dirigenziali classiche, i secondi ad una funzione apicale di garanzia e di sovrintendenza complessiva, ci appaiono oggi entrambe a rischio di depotenziamento e marginalizzazione. L'attacco ad una è facile che si ripercuota anche sull'altra.

I dirigenti sono da anni oggetto dell'attacco della privatizzazione, cioè l'invadenza della dirigenza a contratto e fiduciaria, che diminuisce o impedisce l'investimento su una dirigenza a tempo indeterminato professionalmente forte e, sia pure nel rispetto delle direttive politiche, indipendente e professionale. I Segretari sono oggetto di un attacco in ordine alla loro funzione dirigenziale complessiva.

Il rischio è che si costruisca per il sistema delle Autonomie una dirigenza sulla carta, che però nei fatti è incapaci di essere classe dirigente pubblica, cioè non concepita come un corpo professionale stabile della pubblica amministrazione locale. Questo alla lunga comporta che la cultura e il sapere della dirigenza non esistono più, non si rinnovano, ma si disperdono, rimpiazzandoli con surrogati presi a prestito dal sistema privato. In prospettiva si impedisce al Paese di avere una propria dirigenza pubblica.

Il tema potrebbe essere quello di realizzare meccanismi che garantiscano in modo equilibrato il rapporto fra dirigenza e politica in termini di collaborazione ma anche di indipendenza. A noi sembra che occorrerebbe avere una dirigenza locale professionalmente forte e stabile, e una dirigenza apicale a sua volta stabile, garantendo quindi che il rapporto con la politica sia mediato da una figura professionale che sia a sua volta a pieno titolo parte della dirigenza pubblica, evitando così che la funzione apicale sia politicizzata e faccia da testa di ariete contro la dirigenza ordinaria. Sembra preferibile, in sostanza, che un dirigente si relazioni con un Segretario a sua volta dirigente a tempo indeterminato, che non con un soggetto estraneo alla dirigenza, preso in prestito dalla politica. Una base culturale e valoriale comune nelle diverse funzioni di dirigenza (ordinaria e apicale) aiuta il rapporto tra dirigenti; in caso contrario si consegna alla politica proprio la funzione dirigenziale più elevata, e più capace di influire su tutto il resto dell'apparato. E lo stesso è a dirsi nell'opposto: per un Segretario avere un dirigente a contratto può essere spesso avere un assessore in più.

Alfredo Ricciardi